



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 10 del 20 MARZO 2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.5 e 54, c.4 e 4-bis, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Misure urgenti e straordinarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica "COVID 19"
- Esecuzione intervento di disinfezione / sanificazione dell'intero territorio comunale (strade, piazze ed aree pubbliche), in corrispondenza di tutti i centri abitati (comprese le frazioni e le area PIM).

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica da COVID-19 pandemia di rilevanza internazionale;

Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- la Disposizione attuativa n. 2 del 13 marzo 2020 emanata dal Soggetto Attuatore di cui all'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato sulla GURI n. 70 del 17/03/2020;
- le Ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Presidente della Regione Siciliana: n. 1 del 25/02/2019, n. 2 del 26/03/2019, n. 3 del 08.03.2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 13/03/2020 e n. 6 del 19/03/2020 (Ordinanze ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);

Atteso che il comma 1 dell'art. 2 - *Misure igienico-sanitarie in ambito comunale*, della suddetta Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19/03/2020, recita testualmente: «*E' fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l'esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana*».

Visti:

- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”*;
- 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;
- 11 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”*;

Tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi di contagio, sia sul territorio nazionale che nell'ambito della Città Metropolitana di Messina, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

Ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, occorra individuare idonee azioni precauzionali, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e per la salute pubblica;

Ritenuto l'oggetto del presente provvedimento in assoluta aderenza con le finalità della richiamata normativa emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana e quindi sicuramente in linea a quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13.3.2020 della Presidenza della Regione Siciliana;

Richiamate altresì tutte le disposizioni prefettizie, le ordinanze sindacali, gli avvisi e le raccomandazioni già emanati da questo Ente in merito alla suddetta grave emergenza sanitaria;

Preso atto del Parere reso dall'Istituto Nazionale di Sanità 17 Marzo 2020, avente per oggetto: *“Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana e la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2”*;

Ritenendo di dover procedere con urgenza ad effettuare operazioni straordinarie di disinfezione/sanificazione dell'intero territorio comunale (strade, piazze ed aree pubbliche) e di tutti gli uffici comunali (palazzo municipale, ufficio ragioneria e biblioteca comunale), al fine di sanificare e disinfettare tutte le aree pubbliche e gli ambienti di lavoro di tutto il personale comunale;

Atteso che tali misure si rendono necessarie, indispensabili ed urgenti al fine di tutelare la salute pubblica della cittadinanza, dell'utenza e di tutti i dipendenti comunali;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Vista la Determina Dirigenziale n. 114/R.G. del 19/03/2020 avente per oggetto *“Determina a contrarre, impegno somme ed affidamento del servizio urgente e straordinario di disinfezione/sanificazione dell'intero territorio*

comunale (strade, piazze ed aree pubbliche) e di tutti gli uffici comunali, per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-2019 - C.I.G. Z292C7CB67", con la quale è stato affidato il servizio in oggetto all'operatore economico GECO Servizi di Sebastiano Ribaudo con sede in Librizzi (ME), CAP 980464 Via A. Cullurafi n. 2/A - P.IVA 00023688880 - C.F. RBDSST82P07G377N;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)."
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., che rispettivamente prevedono
 - o c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
 - o c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

Dato atto che:

- il presente provvedimento, trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia e all'ANCI Sicilia, nonché al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo *online* e sul sito internet del Comune di Sinagra e trova applicazione fino alla fine dell'emergenza sanitaria in atto, fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

Vista la legge n. 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni regolamentari e delle ordinanze;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto lo Statuto comunale in atto vigente;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che si intendono interamente ed integralmente richiamati e trascritti, l'esecuzione dell'intervento urgente e straordinario di disinfezione / sanificazione dell'intero territorio comunale (strade, piazze ed aree pubbliche), in corrispondenza di tutti i centri abitati (comprese le frazioni e le area PIM), al fine di tutelare in via precauzionale la salute delle persone e la pubblica incolumità, dal diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come segue:

**sabato 21 marzo 2020 a partire dalle ore 22,00 circa e sino alle ore 06,00
circa di domenica 22 marzo 2020.**

SI DA ATTO

che le suddette operazioni di disinfezione / sanificazione si svolgeranno come di seguito: nebulizzazione in aria con adeguato prodotto disinfettante liquido concentrato a base di sali quaternari d'ammonio (Presidio Medico Chirurgico Registrazione del Ministero della Salute n. 17320);

che il prodotto disinfettante verrà sparso per mezzo di cannone atomizzatore montato su idoneo automezzo e, per i luoghi non raggiungibili col mezzo, si procederà a piedi con lancia e/o atomizzatore spalleggiato).

al fine di agevolare le operazioni di cui sopra

SI PRESCRIVONO LE SEGUENTI AVVERTENZE

durante l'intervento di disinfezione / sanificazione è fatto divieto assoluto:

- di lasciare liberi animali domestici nelle strade pubbliche;
- di stendere panni sulle strade pubbliche;
- di lasciare aperte imposte e serramenti esterni;
- di esporre all'esterno dei fabbricati piante officinali;
- di passeggiare e/o transitare nelle vie pubbliche;

STABILISCE

- salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza, sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge n. 689/1981 e del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alla presente ordinanza sindacale atte solo ed esclusivamente a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo *online* e sul sito istituzionale dell'Ente;
- l'affissione nei soliti luoghi pubblici dell'intero territorio comunale;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza e per l'attuazione della stessa:
 - al Gestore del Servizio (Ditta GECO Servizi di Sebastiano Ribauda - PEC: sebastianoribauda@pec.it - E-mail: info@geco-servizi.it);
 - a tutti i Responsabili d'Area;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - alla Prefettura di Messina;
 - al Comando dei Carabinieri di Sinagra (ME);
 - Al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia;
 - All'ASP di Messina - Distretto di Patti U.C.I.P.;
 - All'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo *online* e all'ufficio segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo *online*, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Sinagra (ME), 20/03/2020



IL SINDACO

(ing. Antonino MUSCA)

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Sinagra (ME)

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: UTC del Comune di Sinagra (ME) - P.O. Responsabile di Area Ing. Renato Cilona;

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo online, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni

Piazza San Teodoro, 1 - 98069 Sinagra (Me)

P.IVA: 00216350835 - Tel: 0941594016 – Fax: 0941594372

e-mail: info@comunedisinagra.it - pec: sinagra.protocollo@pec.it

Sito: www.comunedisinagra.it